



COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 45 del 29-06-21

Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Cognome e nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
CORSO FRANCESCO	P	GALLANA LAURA	P
FERRARETTO SIMONE	P	BIANCHIN ALESSANDRO	P
BONATO ERICA	P	BELLUCO RENZO	P
BUSON ANTONELLA	P	BONATO GIOVANNA	A
FERRARETTO VANNJ	P	GREGGIO ALESSANDRO	P
ROVARIN SILVIA	P	PAPA STEFANO	P
NICOLINI VALTER	P		

Assiste alla seduta: Trivellato Sandra SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Presidente CORSO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Vengono designati tre scrutatori Sigg.

NICOLINI VALTER
BIANCHIN ALESSANDRO
PAPA STEFANO

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL Presidente
CORSO FRANCESCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Trivellato Sandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 - TUEL - D.Lgs. 267/00

N. 403 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Comunale il

22 LUG 2021

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

22 LUG 2021

Addi.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Trivellato Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 - TUEL - D.Lgs. 267/00

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Comunale, è divenuta ESECUTIVA il

Addi

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO E TRIBUTI

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *«In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*
- la L. n. 205/2017 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *«con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria»* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (L. n. 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *«predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”»* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f), della L. n. 205/2017 e la *«diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti»* ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della L. n. 205/2017, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...»;

Visto l'art. 30 del D.L. n. 41/2021, che testualmente recita: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione

del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile»;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. n. 208/2015, il quale prevede: «*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*»;

Richiamato l'art. 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come *benchmark* di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Rilevato che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario, redige la relazione di accompagnamento al PEF, compila la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e trasmette gli atti all'Ente Territorialmente Competente;

- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica i dati dei PEF ricevuti dai gestori, assembla i PEF ricevuti, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, redige il paragrafo 4 della relazione di accompagnamento, se necessario, redige l'istanza per il superamento del limite di crescita annuale, procede alla validazione del PEF definitivo entro termini utili per consentire le successive deliberazioni per l'approvazione delle articolazioni tariffarie, lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione e pone in atto i meccanismi di garanzia di cui all'art. 7 in caso di inerzia del gestore;

- ARERA: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

Dato atto che:

- le società S.E.S.A. S.p.a. e Gestione Ambiente Scarl sono i gestori del servizio di igiene urbana e relativa tariffa per il Comune di Baone in forza del Contratto di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 del 23/07/2010 (registrato il 04/08/2010) e delle successive modifiche degli assi societari, di cui l'ultima in data 23/03/2018, in cui si rileva l'atto di modifica del raggruppamento temporaneo di imprese con cui S.E.S.A. S.p.a. subentra nella quasi totalità della gestione dei servizi di igiene urbana;

- al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrative degli ex Consorzi Padova Tre e Padova Quattro in liquidazione, ad oggi risulta formalmente costituito il Consiglio di Bacino Padova Sud, il cui statuto è stato approvato con delibera di Assemblea n. 7 del 2/12/2014, il quale, tuttavia, non si trova attualmente nella condizione di avviare appieno la propria attività in assenza del previo trasferimento, da parte dei soppressi Consorzi di bacino, della titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 52/2012; tale situazione impedisce l'assunzione e l'esercizio, da parte del Consiglio di Bacino Padova Sud, di tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012;

- di fatto, in assenza del concreto funzionamento del Consiglio di Bacino Padova Sud, le funzioni ad esso spettanti sono state finora esercitate dal Consorzio Padova Sud, il quale ha assunto il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini dell'approvazione e validazione del PEF della TARI per i Comuni aderenti al Consorzio stesso;

Viste le note pervenute a questo Comune che evidenziano le contrapposte posizioni della Regione del Veneto e del Consorzio Padova Sud, in ordine all'individuazione dell'ente competente alla validazione del PEF della TARI, si ritiene di rimettersi alle valutazioni della Regione del Veneto relativamente al ruolo che i Comuni rivestono rispetto all'attuale assetto organizzativo della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in attesa della auspicata piena operatività del Consiglio di Bacino Padova Sud;

Preso Atto che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente territorialmente competente, quali i Comuni medesimi;

Verificato quindi che il Comune è chiamato ad assumere il ruolo di Ente Territorialmente Competente per la approvazione e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

Visto che, in data 23/4/2021 (prot. n. 3107 del 26/4/2021), Gestione Ambiente Scarl ha comunicato il documento MTR grezzo 2021 del Comune di Baone successivamente integrato in data 17/06/2021 (prot. n. 4436 del 18/6/2021);

Dato atto che si è provveduto con Determinazione n. 97 del 18/06/2021 ad affidare incarico professionale di supporto nella predisposizione del PEF, nell'integrazione della Relazione di accompagnamento e nella validazione dei dati del PEF al Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche (D.I.E.S.) dell'Università di Udine;

Preso atto della elaborazione del P.E.F Tari 2021, della Relazione di accompagnamento e della validazione del PEF prodotta dalla D.I.E.S.- Università di Udine, trasmesse a questo Comune in data 25.6.2021, prot. n. 4606.

Attestato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Baone e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

Vista la Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1) di approvare il Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2021 e dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento del Comune di Baone e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'opportunità e l'urgenza di dare corso agli adempimenti previsti per l'applicazione della TARI.

4) Di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:

- A) pareri dei Responsabili dei Servizi
- B) PEF TARI 2021
- C) Relazione di validazione e Relazione di accompagnamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo discussione sull'argomento, i cui contenuti sono riportati nel verbale allegato sub D);

Con voti FAVOREVOLI 9 – CONTRARI 0 – ASTENUTI 3 (Papa, Greggio, Belluco) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
2. di disporre la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente, unitamente ai relativi allegati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
3. di disporre l'inserimento nell'elenco dei provvedimenti degli organi politici all'interno dell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Successivamente, con voti FAVOREVOLI 9 – CONTRARI 0 – ASTENUTI 3 (Papa, Greggio, Belluco) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di rendere operative le statuizioni in essa contenute.

COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERA Di CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 23/06/2021

PARERI

(Art. 49 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.

AREA RAGIONERIA

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' TECNICA – SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Motivazione: /

Baone, 25-06-2021



PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO t.a.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SANDRA TRIVELLATO

Sandra Trivellato

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE – SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Motivazione: /

Baone, 25-06-2021



PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO t.a.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SANDRA TRIVELLATO

Sandra Trivellato

App sub B)

ΣT_a	C	319.979
ΣTV_{a-1}	E	85.783
ΣTF_{a-1}	E	190.313
ΣT_{a-1}	C	276.096
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C	1,159
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili)	C	288.796,93
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C	31.181,74

	2019
CUEFF	19,23
Benchmark	34,47
% rispetto al benchmark	55,79%

PEF 2021

Comune di BAONE

Ambito tariffario SESA		
Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
29.533,00		29.533
8.088,00		8.088
78.340,00		78.340
118.280,00		118.280
-		-
19.545,00		19.545
0,42		0,42
8.208,90		8.209
17.049,00		17.049
0,51		0,51
8.735,91		8.736
114.443,00		114.443
0,77		0,77
4		4
22.144,72		22.145
11.968,00		11.968
251,409		251,409

Ciclo integrato RU		Input dati
		Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT		G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS		G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR		G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		G
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV		G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR		G
Fattore di Sharing b		E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)		E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI		G
Fattore di Sharing b(1+w)		E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)ARCONAI		E-G
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV		E
Coefficiente di gradualità (1+y)		E
Numero di rate r		E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r		E
Oneri relativi all'IVA indetraibile		G
ΣIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile		C
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		G
Costi generali di gestione CGG		G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		G
Altri costi COAL		G
Costi comuni CC		C
Ammortamenti Amm		G
Accantonamenti Acc		G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		G
- di cui per crediti		G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		G
Remunerazione del capitale investito netto R		G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RIIC		G
Costi d'uso del capitale CK		C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF		G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF		E-G
Coefficiente di gradualità (1+y)		C
Numero di rate r		C
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r		E

Oneri relativi all'IVA indetraibile		G
Σ Ta totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse		C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		E
Σ Ta = Σ TVa + Σ TFa		C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		E

4.071,00		4.071
50.347		50.347
-		-
301.756		301.756
1.448,00		1.448

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021		E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COVEXPTV,2021		E
Numero di rate r'		E
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in app		E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del		E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV		E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuper		E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)		E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)		E
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021		E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione		E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione de		C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF		E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperar		E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)		E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)		C
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C
Σ Ta = Σ TVa + Σ TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		C

-		-
-		-
3,00		3
-		-
17.157		17.157
1		1
17.157		17.157,00
-		-
-		-
-		0
268.566		268.566
-		-
1.066		1.066
1		1
1.066		1.066
-		-
-		-
0		0
51.413		51.413
319.979		319.979

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %		G
ga-2 kg		G
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg		G
fabbisogno standard €cent/kg		E
costo medio settore €cent/kg		E

80,60	
1.435.982,00	
19,23	
34,47	
-	

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1		E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2		E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3		E
Totale g		C
Coefficiente di gradualità (1+g)		C

-0,136		0
-0,064		0
-0,026		0
-0,226		0
0,774		1

Verifica del limite di crescita

r/pia		MTR
-------	--	-----

1,7%	
------	--

coefficiente di recupero di produttività X_a	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_{La}	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P_{Ga}	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 C_{192021}	E
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C
$(1+r)$	C
ΣT_a	C
$\Sigma TVa-1$	E
$\Sigma TFa-1$	E
$\Sigma Ta-1$	C
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	C

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C
delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa	E
Riclassifica TFa	E

Attività esterne Ciclo integrato RU	G
-------------------------------------	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del.	C
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle co	C

	0,10%
	0,00%
	0,00%
	3,00%
	4,6%
	1,046
	319,979
	85.783,49
	190.313,00
	276.096
	1,1589

	288.797
	31.182

	102.940,19
	185.856,74

	-
--	---

	-	-
	5.905	5.905
	66.434	66.434
	60.529	60.529
	-	-
	-	-

268.565,91
102.940,19
68.626,79
165.625,72

Comune di:

BAONE

Ambito tariffario

SESA

	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G
Fattore di Sharing b	E
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G
Fattore di Sharing b(1+w)	E
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)ARCONAI	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G
Coefficiente di gradualità (1+y)	E
Numero di rate r	E
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RCTV/r	E
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G
Costi generali di gestione CGG	G
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G
Altri costi COAL	G
Costi comuni CC	C
Ammortamenti Amm	G
Accantonamenti Acc	G
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G
- di cui per crediti	G
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G
Remunerazione del capitale investito netto R	G
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G
Costi d'uso del capitale CK	C
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G
Coefficiente di gradualità (1+y)	C
Numero di rate r	C
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RCTF/r	E

PEF 2021

Comune di BAONE

Ambito tariffario SESA

Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
29.533,00		29.533
8.088,00		8.088
78.340,00		78.340
118.280,00		118.280
-		-
19.545,00		19.545
0,42		0,42
8.208,90		8.209
17.049,00		17.049
0,51		0,51
8.735,91		8.736
114.443,00		114.443
0,77		0,77
4		4
22.144,72		22.145
11.968,00		11.968
251.409		251.409
11.975,00		11.975
15.907,00		15.907
10.052,00		10.052
-		-
2.852,00		2.852
28.811		28.811
11.585,00		11.585
14.081		14.081
-		-
14.081,00		14.081
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
25.666		25.666
-		-
- 104.270,00		- 104.270
0,77		0,77
4		4
- 20.176,25		- 20.176

Oneri relativi all'IVA indetraibile	G
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E
ΣTo= ΣTVa + ΣTFa	C
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E

4.071,00	4.071
50.347	50.347
-	-
301.756	301.756
1.448,00	1.448

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COVEXPTV,2021	E
Numero di rate r'	E
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in ap	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione de	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recup	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazio	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione de	C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperar	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C

-	-
-	-
3,00	3
-	-
17.157	17.157
1	1
17.157	17.157,00
-	-
-	-
-	0
268.566	268.566
-	-
1.066	1.066
1	1
1.066	1.066
-	-
-	-
0	0
51.413	51.413
319.979	319.979

Grandezze fisico-tecniche	
raccolta differenziata %	G
qa-2 kg	G
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E

	80,60
1.435.982,00	1.435.982,00
19,23	19,23
	34,47
	-


Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y3	E
Totale g	C
Coefficiente di gradualità (1+g)	C

-0,136	0
-0,064	0
-0,026	0
-0,226	0
0,774	1

Verifica del limite di crescita	
r _{plia}	MTR

	1,7%
--	------

AR. sub c)



Relazione di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da Gestione Ambiente Scarl per il Comune di Baone, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla del. 443/2019/R/rif dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

Antonio Massarutto e Silvia Iacuzzi
DIES, Università di Udine

Premessa

Con la Delibera 443/2019/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021) del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

Secondo l’art.6 c.3 di tale deliberazione, la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede che l’Ente Territorialmente Competente (ETC) verifichi la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF (“PEF grezzo”), attraverso una procedura di validazione che deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio integrato dei rifiuti.

L’art. 19 del MTR (Allegato MTR della Del. 443/2019/R/rif di ARERA) specifica inoltre che la verifica di cui sopra riguarda in particolare:

- la completezza della documentazione trasmessa, che deve obbligatoriamente includere, ai sensi del comma 6.2 della citata delibera, oltre al prospetto tabellare del PEF redatto tramite l’apposita modulistica, ... “una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dai documenti contabili e delle fonti contabili sottostanti”, eventuali altri documenti richiesti dall’ETC a integrazione di detta relazione e una dichiarazione di veridicità di tutti i dati trasmessi, firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore;
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.

Il Comune di Baone, in qualità di ETC, ha affidato al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine la validazione dei dati contenuti nel “PEF grezzo” 2021, inviatogli



dal soggetto gestore Gestione Ambiente scarl ai sensi della Del. 443/2019/R/rif, come modificata e integrata dalla delibera 238/2020/R/rif.

Si fa presente che le procedure di validazione svolte non costituiscono una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci dell'ETC o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

Il presente documento esprime la validazione del "PEF grezzo" nei limiti e stante le osservazioni indicate con riferimento alla sola documentazione ricevuta dall'ETC e dal gestore. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera 443/2019/r/RIF all'art. 6 c.3 e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ivi indicati.

Attività svolta

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto l'MTR.

Sono inizialmente stati analizzati i documenti messi a disposizione dall'ETC ed in particolare:

- PEF predisposto ai sensi dell'Appendice 1 alla Delibera 443/2019/R/rif, come modificata ed integrata dalla delibera 238/2020/R/rif trasmesso all'ETC dal gestore;
- relazione di accompagnamento al PEF 2020 in accordo all'MTR 443/19 di ARERA predisposta e trasmessa all'ETC dal gestore;
- ulteriori allegati al PEF grezzo 2021 trasmessi dal gestore all'ETC.

Si è proceduto pertanto a verificare:

- la completezza della documentazione rispetto a quanto richiesto dalla Del. 443/2019/R/rif, allegati e successive modifiche;
- la completezza delle informazioni e delle descrizioni per l'estrazione PEF grezzo per l'ETC;
- la coerenza dei valori inseriti nel PEF rispetto a fonti contabili ufficiali;
- i flussi dei rifiuti CTS e CTR ai sensi dell'art.7 della Del. 443/2019/R/rif;
- che i parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi) rispecchino rispettivamente variazioni di perimetro delle attività del gestore e il miglioramento della qualità del servizio con variazioni delle caratteristiche del servizio e/o delle prestazioni erogate agli utenti;
- la coerenza dei driver utilizzati nella ripartizione di costi comuni;
- che i costi comuni sono stati ripartiti secondo criteri che evitano duplicazioni di conteggi.



In particolare, si è verificato che la Relazione predisposta dal gestore illustrasse in modo esauriente i criteri di attribuzione dei costi ai vari comuni serviti, posto che il gruppo di cui il soggetto gestore fa parte svolge

Ad una prima verifica:

- il PEF è risultato redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 della Del. 443/2019/R/rif;
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta in buona parte secondo lo schema di cui all'Appendice 2 della Del. 443/2019/R/rif;
- la relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- il gestore ha presentato dati tecnici e contabili solo per il 2019 perché la gestione dei rifiuti non era di sua competenza nei periodi precedenti;
- il gestore ha tenuto conto e riportato la peculiare situazione venutasi a creare con l'emergenza legata al COVID-19;
- la richiesta del gestore in merito al riconoscimento dei parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi) non era sorretta con l'evidenziazione dei maggiori costi che l'azienda ha sostenuto a partire dal 2020 e nel PEF non era valorizzata la componente COlexp, che dovrebbe intercettare i maggiori costi per i quali si richiede il riconoscimento;
- non sono state riportate indagini di soddisfazione degli utenti;
- non sono stati forniti i costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione come richiesto nell'Appendice 2 della Del. 443/2019/R/rif;
- non emerge chiaramente il rapporto tra il gestore Gestione Ambiente scarl e il gruppo di cui fa parte, in particolare rispetto all'utilizzo dei mezzi, il conferimento dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento, l'eventuale ricorso a personale di società controllate e i servizi resi da Gestione Ambiente;
- non vengono sufficientemente illustrati gli strumenti di contabilità industriale utilizzati per separare le altre attività svolte dal gestore oltre ai servizi per la gestione rifiuti.

Dopo una riunione interlocutrice con l'ETC, si è fatta richiesta al gestore di chiarimenti ed ulteriore documentazione finalizzata alla validazione del PEF grezzo trasmesso all'ETC. A seguito di una riunione in videoconferenza tesa all'illustrazione del PEF fornito, delle metodologie utilizzate e di alcune scelte nell'allocazione di specifiche poste, nonché al chiarimento dei punti evidenziati sopra, il gestore ha rivisto la documentazione e l'ha nuovamente inviata per sottoporla a validazione.

Da questo secondo invio mancava ancora la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. Dopo un sollecito, il gestore ha inviato anche quest'ultimo documento.



Esiti dell'attività di validazione svolta

Ad una verifica finale la documentazione rivisitata e inviata dal gestore è risultata completa e soddisfacente in tutte le sue componenti, ovvero PEF grezzo, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità in accordo con la Del. 443/2019/R/rif di ARERA, allegati e successive modifiche.

Udine, 21 giugno 2021

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Ambito tariffario: Comune di Baone

Indice della relazione di competenza dell'ETC

1	Premessa	2
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	3
4.1	Attività di validazione svolta	3
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	3
4.3	Costi operativi incentivanti	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.7	Scelta degli ulteriori parametri	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 Premessa

La presente Relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto richiesto da ARERA con deliberazione 443/2019/R/rif ed ha lo scopo di migliorare l'informativa già esplicitata nell'elaborazioni dei dati raccolti e comunicati dal gestore all'ETC.

La predisposizione del PEF è stata effettuata dall'ETC avvalendosi del supporto offerto dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

L'attività di validazione dei dati trasmessi dal gestore e consegnati tramite PEC è stata affidata al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) dell'Università di Udine, allo scopo di garantire la necessaria terzietà. La relazione di validazione è allegata.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Per l'individuazione del livello di efficienza, ci si è avvalsi di una griglia di valutazione a 6 livelli (da "molto elevato" a "molto insoddisfacente") facendo il confronto per il costo medio per il servizio RU a tonnellata con i costi standard calcolati in base al modello econometrico sviluppato da SOSE, avvalendosi del portale <https://www.comuni.cloud/fabbisognitari/>.

Tabella 4.1. Confronto per la valutazione di efficienza (c€/kg)

	2019
CUEFF	19,23
Benchmark	34,47
% rispetto al benchmark	55,79%

Di conseguenza, per il servizio gestito da Gestione Ambiente scarl nel comune di Baone, il livello di efficienza è stato valutato molto elevato e al coefficiente di recupero di produttività X_0 è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il 2021, il minimo ammissibile, a vantaggio del Gestore.

Nel 2021, l'ETC non ha ritenuto di riconoscere al gestore margini di incremento tariffario ulteriori, sebbene il gestore abbia auspicato tale decisione in continuità con il 2020.

Nel 2020, infatti, è stato riconosciuto un incremento del 6,6% applicando ai valori massimi ammissibili i coefficienti PG (3%) e QL (2%); ciò in considerazione dei miglioramenti e degli incrementi di servizio che il gestore ha attivato, ma soprattutto del fatto che Gestione Ambiente subentra a una preesistente gestione fallita, e pertanto si era ritenuto necessario un incremento tariffario per poter avere una base di partenza rappresentativa dei costi effettivi.

Il Comune non ritiene di dover riconoscere analoga misura nel 2021. Nel PEF grezzo non vengono esplicitati costi operativi incentivanti (COIexp) relativi a nuovi servizi avviati nel 2020-2021.

Quanto agli investimenti effettuati dal gestore per l'ammodernamento dei mezzi (alimentazione a biometano), si ritiene che una tale decisione, pure apprezzabile, trovi il proprio riscontro economico nel maggiore volume di ricavi conseguiti dalla commercializzazione del biometano, tramite il meccanismo del profit-sharing.

Essendosi il comune avvalso di quanto previsto dall' art. 107 DL 18/20 ("Cura Italia"), tale incremento si applica alla base di riferimento rappresentata dalla tariffa applicata nel 2020, vale a dire quella già applicata nel 2019. Per questa ragione, anche al fine di facilitare il raggiungimento del livello tariffario già approvato per il 2020, si è ritenuto piuttosto di applicare il coefficiente C-19

nella misura del 3%, calcolata come minor valore tra il rapporto tra l'importo del conguaglio RCUTV+RCTV e le entrate tariffarie 2020 e l'importo massimo consentito dal MTR.

Il conguaglio generato da tale decisione (differenza tra incasso ammesso nel PEF 2020 e quanto effettivamente fatturato) viene ripartito in 3 annualità.

Di conseguenza, il limite alle entrate tariffarie è stato fissato al 4,6%

4.3 Costi operativi incentivanti

Il gestore non chiede il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COlexp) né in relazione ai costi fissi, né a quelli variabili.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I costi calcolati in base al MTR per l'ambito tariffario indicano per il 2021 una crescita superiore al limite massimo consentito (cfr. §4.2). Pertanto, non è possibile riconoscere interamente il costo ammissibile al gestore e ai comuni.

Nella tabella 4.2 viene riportato l'importo delle entrate tariffarie di riferimento, delle entrate ammissibili e del "Delta"

Tabella 4.2. Entrate tariffarie e coefficienti derivate dall'applicazione del MTR 2021

$\sum T_a$	C	319.979
$\sum TV_{a-1}$	E	85.783
$\sum TF_{a-1}$	E	190.313
$\sum T_{a-1}$	C	276.096
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C	1,159
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		
	C	288.796,93
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C	31.181,74

4.5 Focus sulla gradualità per l'anno 2019

Per l'individuazione dei parametri sotto il controllo dell'Ente di Governo, ci si è avvalsi di una griglia di valutazione che attribuisce ai diversi parametri di efficacia ed efficienza un giudizio graduato in 6 livelli (da "molto elevato" a "molto insoddisfacente"). I parametri b , ω e γ sono stati conseguentemente definiti attribuendo il valore più favorevole al gestore nel caso in cui il giudizio relativo sia positivo e quello meno favorevole nel caso di giudizio negativo, e interpolando linearmente i valori intermedi.

Riguardo i fattori di conguaglio per Gestione Ambiente (Tabella 4.3):

- γ_1 : la raccolta differenziata è superiore alla media nazionale, ma in linea con i risultati medi da tempo acquisiti nel territorio della Regione Veneto. si è ritenuto che il raggiungimento degli obiettivi sia “normale”;
- γ_2 : nel valutare la performance riutilizzo/riciclo si sono valutati positivamente gli sforzi per il recupero di materiali ed energia, e si è pertanto valutata la performance come “elevata”;
- γ_3 : il grado di soddisfazione degli utenti è stato valutato “normale” in considerazione del fatto che non sono disponibili indagini di customer satisfaction, né peraltro risultano disservizi particolari segnalati dagli utenti

Tabella 4.3. Valutazione dei componenti di congruaggio

		Valutazione	Valori attribuiti
		2019	2021
γ_1	Valutazione raggiungimento obiettivi RD	Normale	- 0,136
γ_2	Valutazione performance riutilizzo/riciclo	Normale	- 0,064
γ_3	Grado soddisfazione utenti	Normale	- 0,026
γ			- 0,226

Per il parametro r , il periodo di suddivisione dei congruaggi, si è scelto il massimo ammissibile di 4 anni, visto che le valutazioni intervengono “ex post” e spostando in avanti il recupero (cfr. 4.4).

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono stati valorizzati tenendo conto dell’impegno che il Gestore ha profuso per ottenere i ricavi, oltre le cessioni al CONAI. Il conferimento di materiali a operatori di mercato denota infatti uno sforzo ulteriore sia per l’impegno nell’economia circolare (coefficiente b , valori ammissibili da 0,3 a 0,6) che nell’impegno profuso nella raccolta differenziata (coefficiente ω , valori ammissibili da 0,1 a 0,4).

Per quanto riguarda Gestione Ambiente scarl, visti i ricavi presentati nella Tabella 4.4, per il fattore di *profit sharing* si è effettuata la seguente valutazione:

Tabella 4.4. Valutazione dei componenti di profit sharing

		Valutazione	Valori attribuiti
		2019	2021
b	Impegno nell’economia circolare	Elevato	0,36
ω	Impegno profuso nella raccolta differenziata	Normale	0,22

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

- Gestore Gestione Ambiente S.p.A.

In considerazione del fatto che il comune si è avvalso della facoltà di cui all’art. 107 del DL Cura Italia, al fine di accelerare il recupero del conseguente congruaggio RCU, si è deciso di applicare il

coefficiente C-19 per una misura pari al rapporto tra la rata annuale del conguaglio ($RCUTV/r+RCUTF/r$) e le entrate tariffarie dell'anno precedente.

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Sindaco Corso: volevo ringraziare per la sua presenza il dottor Melato che rappresenta Gestione Ambiente e che ci dà una mano a spiegare e illustrare un argomento complicato e lo ringrazio molto della sua presenza.

Faccio una piccolissima introduzione: voi sapete tutti che c'è stata una presa di posizione della Regione che ha in qualche modo "sconfessato" il ruolo del Consorzio Padova Sud come ente terzo e quindi titolato ad approvare e validare il PEF. Quindi ci siamo trovati nella difficoltà ed anche nella necessità di individuare un ente terzo. Abbiamo individuato, insieme ad una decina di altri comuni, l'Università di Udine, nella figura del professor Antonio Massarutto: questo ci ha comunicato diciamo così le proprie risultanze. Ed è questo anche il motivo per cui abbiamo mandato in ritardo la documentazione, visto che questo professore doveva svolgere il compito in molti altri comuni. Ringrazio Gestione Ambiente che nonostante la trasmissione all'ultimo momento del PEF è stata anche in grado di rimodulare poi le tariffe. Chiedo al dottor Melato di spiegare il PEF.

Dott. Melato: l'argomento è molto complesso e quindi in un breve periodo di tempo non potremo sviscerare in tutti i suoi aspetti tecnici. Consentitemi di avere la speranza di darvi alcuni elementi che possano essere utili a capire i documenti che poi di fatto andate a visionare.

Quando io mando ai comuni questo nuovo metodo del PEF, normalmente i comuni mi chiamano e dicono "scusate, ma in che lingua è scritto?". Allora diciamo che in questo settore la riforma che ha avuto un impatto importante risale al 1999 con il Dpr 158 del 99 appunto. Dopodiché non c'è più stata nessuna novità sostanziale.

La riforma è arrivata nell'anno del COVID, una vera rivoluzione, perché è un metodo molto complicato e molto complesso. Ce lo siamo studiati proprio bene: ha generato tutta una serie di problematiche di cui anche noi oggi paghiamo le conseguenze.

ARERA è partita dicendo ci sono ottomila comuni in Italia che fanno un po' quello che vogliono, molti disattendono i dettami del Dpr 158. ARERA insiste sul fatto che all'interno dei piani finanziari venivano inseriti delle attività, dei servizi e dei costi che non erano per nulla attinenti con il servizio di igiene ambientale. ARERA dice: dentro il piano finanziario tutti i comuni d'Italia dovranno inserire i costi che dico io, nel modo che dico io, nel posto che dico io. Ed è per questo che tutti i comuni d'Italia hanno la medesima Tabella, perché questa è la tabella che ha fatto ARERA e che noi dobbiamo solo compilare.

L'intento era di uniformare questa giungla che si era venuta a creare: una giungla per la quale ci sono dei cittadini che hanno un costo medio per il servizio per abitante di 100 euro, mentre in altri comuni hanno un costo medio di 400 euro per abitante. ARERA fondamentalmente cambia due grandi cose.

Prima eravamo abituati a gestire dei piani finanziari che avevano la caratteristica di essere preventivi come il bilancio del vostro comune. Si andava ad immaginare per l'anno che doveva venire sia ricavi che costi legati al servizio ambientale: si strutturava la tariffa ai cittadini su quel costo presunto, alla fine dell'anno si faceva un consuntivo e si andava a vedere se avevamo avuto più o meno costi più o meno ricavi. Da qui nasceva il famoso conguaglio.

ARERA cambia tutto: il nuovo piano finanziario sarà a consuntivo e non più preventivo. Come si fa? ARERA dice: nel piano finanziario del 2021 saranno i costi/ricavi consuntivi dell'anno t-2,

cioè 2019. Per cui dal 2020 in avanti ci sarà questo sfasamento temporale tra l'attività ed i servizi che effettivamente faremo (esempio lo spazzamento della piazza nel centro) in questi giorni, che saranno costi sostenuti da noi in questi giorni e rendicontati sul nostro bilancio dell'anno 2021, ma che saranno inseriti nel piano finanziario del Comune di Baone nel 2023. E così via. Nell'anno zero c'è il salto dal vecchio al nuovo metro ma appena finirà il primo biennio ci sarà ovviamente un automatismo. Già questo provoca parecchie perplessità.

La seconda novità che introduce è il limite all'entrata tariffaria. ARERA dice: devi compilare questa tabella e vi assicuro ci abbiamo messo sei mesi per rielaborare il bilancio consolidato di SESA secondo questo criterio. Capite bene le difficoltà. Una volta che siamo arrivati a definire questa cosa, non abbiamo noi la possibilità di modificare quello che ARERA ci chiede di mettere. Ci sono delle caselle rigide da compilare (ad esempio il CRT) e mediamente questo causa un aumento medio del 30-40% dei costi.

Io abito a Ferrara e pago il doppio di quello che si paga qua: quindi l'effetto immediato che ha generato questo metodo è stato un innalzamento dei costi che quindi vanno in tariffa. Quindi un innalzamento delle tariffe dei cittadini.

E probabilmente l'hanno pensata male perché nessuno dei tecnici che ho sentito crede che sia stato un disegno pensato. Probabilmente è uscita male, è uscito male il metodo e difatti lo stanno già rivedendo. Però sta di fatto che prima era facile facile: il piano finanziario 2019 prevedeva ed esprimeva i costi dei servizi legati ai prezzi di gara che era stata aggiudicata anni fa al concessionario. Possiamo facilmente confrontarci per verificare la validità di quei valori.

Quindi era facile: si moltiplicavano quantità per un valore unitari, quindi era facile anche per i Comuni verificare i costi applicati.

Ora arriva ARERA e ci consente di mettere il 30% in più: dico il 30% ma non è calcolato scientificamente. È un parametro spannometrico ma non è lontano tanto nella realtà.

Tant'è che il PEF del 2021 uscirebbe con 353 mila euro di costi. Perché c'è questa differenza? C'è questa differenza perché ARERA consente ai gestori di valorizzare tutta una serie di costi che prima non venivano valorizzati (per esempio gli ammortamenti dei mezzi, il leasing, ecc.). Però ARERA, a tutela dei cittadini, inserisce anche un secondo criterio che è chiamato il limite all'entrata tariffaria annua. Come si calcola? Si calcola con una serie di percentuali di parametri che non sono di competenza nostra ma sono di competenza vostra. E questo limite può essere da un minimo dell'1,6% (fondamentalmente l'Istat) ad un massimo che non è definito. Diciamo che normalmente si utilizza un limite massimo del 6,6% (fatto di alcuni addendi ma non entriamo nel merito). Applicando questa percentuale compresa tra 1,6% e 6,6% viene fuori un valore: tra il valore di 353 mila euro e il valore che viene fuori da questo limite si prende tra i due quello più basso a tutela del Comune.

Nel nostro caso è sicuro che vince sempre il limite, cioè sempre il più basso costo proprio perché i prezzi dei concessionari sono molto convenienti. Quantomeno è fondamentale che rimanga il concetto che è cambiato drasticamente il modello di redazione di un piano.

Ma sono cambiati anche gli attori in gioco. Prima il gestore proponeva il PEF finanziario al consiglio comunale: c'era un dialogo, si condivideva una definizione nelle tariffe. Ora, innanzitutto, il gestore deve preparare il cosiddetto PEF grezzo: la tabella con, sostanzialmente, alcune caselline bianche. Questo PEF grezzo viene inviato all'ente territorialmente competente (ETC): secondo ARERA è facile facile, perché l'ETC o è l'Ente di Bacino o è il Comune, non c'è una terza via. Quindi io mi sono permesso di chiedere a chi lo devo mandare. Se non c'è l'ente di bacino è il Comune: che, poi, il Comune si avvalga di consulenti, di professionisti esterni perché la materia è complessa è normale.

Quindi l'ETC riceve il PEF grezzo e lo deve validare, quindi deve dire primo che è fatto bene, tutto bene secondo la norma di ARERA e che i valori sono inseriti nel posto giusto, i parametri sono quelli giusti e quant'altro. Una volta fatto questo, deve inserire quei famosi parametri che noi abbiamo lasciato in bianco che vanno a definire il costo del piano finanziario e soprattutto definire il famoso limite alle entrate tariffarie. Come dicevo prima quel famoso 1,6% o 6,6%. Ovviamente se è 6,6% è più favorevole a noi perché c'è più aumento.

A questo punto manca il terzo passaggio: cioè il PEF il gestore l'ha fatto, l'ente competente l'ha validato e l'ha raffinato, a questo punto manca qualcuno che lo approvi. Il soggetto che approva il PEF è ARERA. L'ente competente lo deve spedire ad ARERA.

L'inserimento di questi parametri è un qualcosa di meramente tecnico, non è strategia politica, non è una strategia territoriale quindi compete a me, dice ARERA, perché sono tecnico.

Cosa compete invece al consiglio comunale? L'approvazione delle tariffe. Perché a valle del piano finanziario c'è la manovra tariffaria, cioè come si va a distribuire sugli utenti quel costo che è stato definito nei modi che vi ho appena detto ed a quel punto questo sì è un qualcosa che compete al consiglio comunale: per cui i consiglieri comunali sono chiamati ad approvare le tariffe.

Venendo ai numeri. Ma poi sui numeri se il Sindaco me lo consente, visto che son qua, ne approfitto per allargare la visione e la visuale dei numeri che avete, perché se guardiamo solo esclusivamente al PEF rischiamo di perdere di vista i servizi che vengono svolti.

Allora il PEF 2019 se non sbaglio era di 295 mila euro, come costo complessivo. Il gettito Tari delle utenze, quello che arriva in bolletta, era stato di 276 mila euro. Nel 2020 i PEF sono stati validati dal Consorzio Padova Sud (che ha fatto la parte dell'ETC) e trasmessi ad ARERA che non li ha ancora approvati.

Ecco nel 2020 il PEF per il vostro Comune validato è stato pari a 294 mila euro, ma questi 294 mila euro sono puramente virtuali perché nelle bollette ai cittadini hanno continuato ad arrivare 276 mila euro cioè la tariffa esattamente del 2019. Cioè lo dico in maniera più tecnica: il 2020 non ha generato la tariffa 2020, ma a causa delle continue proroghe e deroghe per il COVID si è arrivati alla fine dell'anno con il PEF ma con la deroga della tariffa che rimane invariata rispetto al 2019.

Cosa succede? Naturalmente l'applicazione di una tariffa approvata diversa da quella applicata genera un conguaglio, che volendo si può volendo spalmare nei 3 anni successivi. Nel 2021 il PEF che è stato proposto e che è stato previsto, validato e limitato con il famoso limite, si attesta a 288 mila euro. Per cui io prendo sempre come parametro il 2019, da 276 mila passiamo a 288 mila, cioè praticamente l'adeguamento Istat. Ma in più c'è questo particolare tecnico che è un po' complicato ma che è fondamentale: all'interno dei 288 mila euro, quindi non oltre, quindi non da sommarsi ma già all'interno dei 288 mila euro, sono ricompresi circa 8000 euro del famoso conguaglio del 2020 che noi non abbiamo fatturato agli utenti.

Quindi agli utenti di Baone non arriverà una fattura di conguaglio per il 2020: per cui se gli utenti di Baone si sono ritrovati ad avere una tariffa bloccata dal 2018 fino al 2020 e la tariffa è sempre stata la medesima. Questi 8000 euro vengono diciamo ricompresi nel PEF 2021 e ci portano di fatto ai 288 mila: se voi togliete 8.000 euro dai 288 mila andiamo a 280 mila che è praticamente identico, per 4000 euro di differenza, a quello del 2019.

Quando vi dicevo prima però di allargare un attimo la visuale su questi numeri, è perché io sono abituato a ragionare in termini relativi, perché in termini assoluti 288 mila euro possono essere pochi o possono essere tanti. Dipende dal punto di vista. Proviamo a costruire un punto di vista che sia oggettivo. Non so se voi sapete qual è la media del costo per abitante per i servizi di igiene ambientale d'Italia, del Veneto, del Nord Italia, del bacino padano Sud. Credo che sia opportuno conoscerli perché per poter valutare le cose bisogna avere dei parametri di confronto. Questo è il mio pensiero. Per cui vi dò qualche numero. Questi sono dati del Ministero, non sono dati che riporta SESA, sono dati ufficiali del ministero per l'anno 2019: quindi l'ultimo dato utile è al 2019.

Se volete vi do anche il link per andarlo a cercare: nel 2019 la media per cittadino quindi per abitante non per utenza del Veneto, che tra l'altro è la seconda regione più virtuosa d'Italia dopo il Trentino in questo settore, quindi parliamo di un confronto di eccellenza, la media del costo per abitante è pari a 145 euro all'anno. Nella mia regione - io abito a Ferrara - ahimè è 173 euro. Sapete quanto paga il cittadino medio a Baone? Con questi numeri, cioè con questi 288 mila euro del piano finanziario, siamo a 95 euro ad abitante. Cioè 45% più bassi della media del Veneto. Quindi il mio punto di vista è che 288 mila euro possono sembrare una montagna di soldi, in

realtà se paragonati a quello che succede nella nostra Regione Veneto siamo al 40% più bassi dei nostri colleghi che abitano in altri territori sempre in Veneto. Dati ufficiali del Ministero.

Se poi andiamo ad inserire un ulteriore numero, ovvero i prezzi della concessione, si è dimostrato con ARERA che erano e sono molto vantaggiosi. Perché se già i 95 euro ad abitante sono onestamente interessanti diciamo così, c'è un ulteriore numero che fa capire quanto buoni sono i costi: questo è un giochino che normalmente facciamo nelle scuole. Quanti chili di secco fai a casa tua? E i bambini ovviamente non ne hanno idea: mediamente il cittadino di Baone fa 90 chili di secco pro capite annuo: otto chili al mese a testa.

Voi sapete - e se non lo sapete ve lo ricordo io - che il secco è l'unica roba che non interessa a nessuno: sia a voi perché lo pagate sia per noi perché non abbiamo l'inceneritore. Siamo contenti con ogni rifiuto umido, non siamo contenti con il secco, quindi è un costo che è completamente improduttivo, è un costo che grava sulle bollette dei cittadini che non fa comodo a nessuno. L'obiettivo di ridurre il secco fa bene alle bollette. Siamo messi fundamentalmente bene con 90 chili pro capite all'interno del Bacino Padova Sud, ma se guardiamo a Verona e Treviso siamo tre volte tanto. Nella provincia di Treviso siamo a 30/40 chili di secco pro capite: se ogni tonnellata di secco vale dai 120 ai 200 euro pro capite, basta fare due conti di quanto va a incidere sul vostro piano finanziario il secco improduttivo: non si può andare a zero, non si ambisce ad arrivare a Treviso però a 60 chili/65 chili possiamo arrivare; 30 chili per ogni abitante moltiplicato per i 150 euro medio tonnellata risultano qualche migliaio di euro che possono essere risparmiati. Allora se voi leggete che il costo è 95 euro per abitante nonostante il secco - che non è diciamo tra i migliori - allora quei 95 euro sono ancora più interessanti da leggere.

Per cui io mi fermerò qui. C'è una raccolta differenziata che può migliorare e questo miglioramento avrebbe tutto beneficio del piano finanziario e quindi delle tariffe.

Ultimissima cosa che vi dico però è una nota dolente. Una nota dolente che in questo ambito credo sia il posto giusto per dirla. Non riguarda solo Baone, riguarda tutto il territorio Bacino Padova Sud quindi non ve ne faccio una colpa, nel senso non è un problema solo qua: è il problema degli insoluti. Allora il 2020 è stato un anno difficile per tutti comprensibilmente. Però la bolletta dei rifiuti è la prima bolletta che in casa non si paga, perché prima si paga l'acqua quindi l'energia elettrica e il gas. Se deve rimanerne una indietro è la TARI: il servizio di raccolta rifiuti è per legge un servizio essenziale, quindi non può essere interrotto in nessun modo anche se vi è una pandemia. Noi siamo un'azienda e quindi abbiamo lavorato, abbiamo dato continuità al servizio per cui il 2020 è un anno sicuramente non da prendere ad esempio. Però anche dipendentemente dal COVID, anche nei tre anni precedenti (2017-2018-2019) abbiamo registrato una percentuale di insoluti che è sempre stata superiore al fondo accantonamento rischi inserito nei piani finanziari (che di solito oscilla tra un 5%-10%). Gli insoluti sono superiori al 10%, questo significa in termini molto banali che finanziariamente noi siamo esposti.

Se fatturiamo 100 e pensiamo di incassare 90, incassiamo meno di 90 e questo vuol dire che noi stiamo lavorando con la finanza nostra. E questo la stessa legge sulla Tari lo vieta. Però questa situazione deve rientrare perché altrimenti passa il messaggio che chi paga, paga anche per chi non lo fa. E questo non è corretto. Stanno per uscire gli avvisi di accertamento tramite Abaco spa che è nostra socia.

Sindaco Corso: grazie ingegnere: ha spiegato molto bene la situazione, adesso chiedo ai consiglieri se ci sono domande da porre all'ingegnere che è qui a disposizione.

Greggio: una domanda sulla documentazione inviata, in particolare sull'allegato C2 alla proposta di delibera che è composto dalla relazione di validazione dell'Università degli Studi di Udine e da una relazione di accompagnamento, che non mi è chiaro se è della stessa Università.

Segretario Comunale: sì ci è pervenuta dalla medesima Università.

Greggio: ringrazio moltissimo l'ing. Melato per le delucidazioni fornite. Chiedo solo una precisazione, mi pare aver capito che il punto di partenza è il PEF 2019 con quei 295 mila euro. Però è anche stato detto che quello era un valore preventivo, non coincide con il costo effettivo del servizio perché è stato fatto un contratto, una concessione.

Un dubbio da un po' di anni a questa parte che abbiamo è quanto costa effettivamente il servizio rifiuti nel comune di Baone. Perché ci sono stati anni in cui sulla vicenda Padova3 si è capito poco di cosa sia successo, però di sicuro i costi che venivano fatturati non erano reali, perché quanto meno qualche disallineamento c'è stato e si parte dal 2019 che era un piano finanziario ipotetico.

Stiamo ragionando su un punto di partenza che era teorico e suffragato da un riscontro; ci è rimasto il dubbio anche con la passata amministrazione che i cittadini non sapevano se stavano pagando il giusto o di più o se stavano pagando di meno: c'era un po' di confusione.

Tengo a precisare che chiedo questo non per fare le pulci al gestore del servizio, perché comunque il servizio è sempre stato all'altezza della situazione. Però vorremmo anche capire questi numeri se sono numeri reali, anche per capire in passato cosa è successo perché per quanto ci riguarda abbiamo ancora tanta confusione in testa.

Ing Melato: guardi le faccio due battute anche perché quello è un argomento molto delicato: quello che è successo è che SESA ha perso 30 milioni.

Prima non c'ero e non me ne occupo: noi esistiamo dal primo settembre 2017. Noi come Gestione Ambiente. Quello che è successo prima non lo so. Ci stanno guardando persone di altri uffici e con competenze diverse. Posso assicurarle che noi, tra Gestione Ambiente e SESA, abbiamo perso 30 milioni e sulle bollette dei cittadini nulla di quello c'è. Nulla di quello!

L'ho detto prima: i PEF fatti da noi dal 2018 in poi - io ho fatto il giro di tutti i Comuni a dire prendete un consulente, io ho la Guardia di finanza in casa - i miei PEF li ho fatti vedere alla Guardia di Finanza che ha detto: "Adesso li capisco". Sono andato diverse volte in Guardia di Finanza a Padova e quei PEF sono stati redatti secondo il contratto di concessione.

Lei non mi può chiedere quali sono i miei costi, perché quello è un fatto aziendale. Io ho partecipato alla gara, se io vinco una gara con il Comune di Baone per asfaltare la piazza a 10 euro al metro quadro, poi quanto spendo sono cavoli miei. Lei mi deve dare 10 euro. Io le devo fatturare 10 euro al metro quadro. Qui siamo perfettamente d'accordo, i costi miei sono fatti miei. Quello che è importante è che quei valori lì siano esattamente speculari rispetto ai prezzi di concessione. Quei valori sono perfettamente in linea con il contratto di concessione.

Lei mi chiede: come faccio a capire i costi? Se mi ha seguito prima è facile rispondere a questa domanda. Perché? A differenza del metodo vecchio, dove io mettevo i prezzi della gara o dell'affidamento diretto ai fornitori (quello è il prezzo al quale la società svolge un servizio per conto del comune), ARERA ora ha detto nel PEF 2021 tu mi devi mettere i costi del tuo bilancio: è per questo che ci abbiamo messo sei mesi, perché abbiamo dovuto prendere il bilancio di SESA e di Gestione Ambiente ed abbiamo dovuto spaccettare e riallocare secondo il criterio di ARERA i costi del bilancio, quindi non più i prezzi di vendita ma i costi del gestore. E questo documento è stato accompagnato dall'invio al Comune di una dichiarazione di veridicità, firmata dal legale rappresentante, che i dati inseriti sono perfettamente coerenti con il bilancio dell'azienda.

Questa è un po' la logica: per cui quanto spende il cittadino, lei lo sa benissimo perché lei apre il sito dell'ISPRA nel Ministero dell'Ambiente, va a vedere e trova 95 euro in media pro capite.

(alle ore 19.03 entra in aula il consigliere Gallana, ora i consiglieri presenti sono n. 12)

Greggio: è chiaro che la tariffa appare vantaggiosa, questi ragionamenti non erano mai stati fatti negli anni scorsi. Si ragionava sempre sul perlomeno, in questa sede, su valori ipotetici che erano la continua riconferma di quelli precedenti senza sapere se la partenza di cioè era reale o era

gonfiato o sottostimato. La ringrazio per le precisazioni, diciamo che questa sera è stata fatta molta più chiarezza.

Sindaco Corso: ho capito bene una cosa: che mentre fino al 2019 si basava tutto su una previsione, adesso invece è cambiato il concetto, è stato rovesciato il concetto, che si basa sui costi effettivi. Poi c'è, diciamo così, uno sfasamento di due anni - che è stato spiegato molto bene - tra i costi effettivi che il gestore sostiene e il pagamento che viene fatto attraverso la tariffa; non solo, ma anche dai dati che sono stati elencati nel 2019-2020-2021 mi pare che lo scostamento sia molto limitato. Se poi pensiamo che, in questi 288 mila euro, 8.000 euro sono riferiti all'anno 2020, credo che in effetti lo scostamento è davvero minimo rispetto agli anni precedenti. Io ho inteso questo.

Io ringrazio anche molto l'ingegnere, perché è venuto ad illustrarci una materia così complessa e anche una materia che è cambiata totalmente rispetto soltanto un paio di anni fa ed era difficile anche da parte di amministratori spiegarlo correttamente in consiglio comunale. E quindi ho chiesto all'ingegnere di essere presente questa sera: in effetti nessuno di noi è competente su questa materia e quindi dobbiamo anche avvalerci proprio delle spiegazioni che sono state fatte questa sera. Credo di aver capito bene insomma ciò anche che stasera siamo chiamati ad approvare. Questo perché poi però la vera approvazione sarà di ARERA e quindi ARERA può anche modificare quello che approviamo questa sera in teoria, o non approvare, è una "libertà vigilata".

Se su questo argomento sul PEF ci sono altre domande all'ingegnere, vi prego di farle.

Greggio: volevo un chiarimento sul fatto se dobbiamo approvarlo oppure no, oppure se è una presa d'atto.

Segretario Comunale: quello che si può dire in questo momento è che, nelle more dell'operatività del Consiglio di Bacino, il Comune riveste il ruolo di ETC e perciò è chiamato ad approvare il PEF. Possiamo anche disquisire sulla terminologia, possiamo dire che lo adottiamo, ma di fatto il Consiglio comunale questa sera il PEF lo deve fare proprio, sostanzialmente lo deve approvare. Di presa d'atto si potrebbe parlare solo se fosse stato approvato dal Consiglio di Bacino.

Greggio: l'ingegnere prima diceva che tutti i ragionamenti sono stati fatti sulla base dei dati tecnici del 2019 perché così è stato prescritto, poi nella relazione ci dice sono stati presentati solo dal 2020 perché la gestione rifiuti non era di sua competenza nei periodi precedenti. Non è corretto?

Ing. Melato: questo è un passaggio diverso. Non ho letto la relazione, ma siccome ho dialogato con l'Università in questi giorni, vi dico che loro, nel momento in cui hanno ricevuto l'incarico dai dieci comuni di elaborare il PEF, sono partiti dal PEF 2020, hanno fatto un'analisi a tutto tondo nella relazione che noi avevamo preparato per il 2020, siccome nel 2018 non tutta la gestione era in capo a SESA ma ad una società che poi è sparita, e non eravamo in grado di garantire la veridicità di quei valori perché non li avevamo proprio per alcuni mesi (perché noi siamo diventati competenti su tutto da settembre, se non ricordo male), per metà anno per alcuni Comuni non avevamo dati. La stessa frase si ritrova laddove vengono esplicitati i casi di altri Comuni, quindi può essere sia stata interpretata in modo sbagliato. La gestione 2019 era tutta in capo a noi. Ecco perché nel ragionamento del professore, giustamente, quello che dicevo prima del conguaglio cioè la veridicità e la validità del 2020 aveva comunque un influsso sul 2021 per cui lavora correttamente.

Papa: prima citando un esempio ho appreso un dato concreto sulla quantità del secco. Ma questi parametri che vengono utilizzati hanno una certa influenza per il comune e i suoi abitanti? Sono

cosiddetti virtuosi, sono ricicloni: voglio dire c'è un premio verso i Comuni che si comportano in modo sempre più corretto con il riciclo?

Ing. Melato: ci sono due premi, uno nazionale e uno regionale, che vengono dati e voi non ve ne accorgete perché in questo territorio ne abbiamo già diritto da diversi anni, quindi lo abbiamo un po' metabolizzato senza accorgercene. Vi cito l'eccellenza dei 30 chili di Treviso: però è giusto dirci che siamo comunque a un buon livello. Basta andare in qualche parte d'Italia, non tanto lontana da qua, ed andiamo direttamente a valori molto alti. Quindi in realtà già oggi il costo del vostro smaltimento, così come quello degli altri Comuni del bacino, direi quasi tutti, risente di un'agevolazione statale e regionale che non è così impattante ma c'è: banalmente il conferimento in discarica risente di uno sconto di qualche euro a tonnellata, se si supera una certa percentuale di raccolta differenziata. Bene, questo sconto già c'è.

Papa: ma il calcolo per questa agevolazione viene fatto sul singolo comune?

Ing. Melato: certo, basta essere sopra la soglia del 76% o dell'85% e scatta l'agevolazione nazionale o regionale.

Sindaco Corso: io propongo, visto che abbiamo l'ingegnere, di aprire una discussione anche sulle tariffe; poi approveremo le due delibere in maniera distinta.

Approfittiamo della sua presenza anche se ci sono domande sulla delibera relativa alle tariffe. Quindi introduciamo la delibera sulle tariffe che, poi, votiamo distintamente ovviamente. Cedo la parola all'assessore Bianchin.

Bianchin: come diceva l'ingegnere, le spese riconosciute dal PEF (288 mila euro circa) vengono recuperate con le tariffe applicate. Quindi con le tariffe si recuperano i 288 mila euro di costi che si riconoscono con il PEF, perché le tariffe devono consentire il pagamento integrale di questi costi. Ecco che quindi Gestione Ambiente ha provveduto al calcolo delle tariffe sulla base del PEF 2021. In questo passaggio siamo intervenuti, come Amministrazione, ed abbiamo ritenuto corretto tener conto degli effetti pandemici che alcune categorie di utenze non domestiche hanno subito, andando a mitigare tali effetti. Voi sapete che ci sono due grandi famiglie: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Alla luce di quello che è successo, appunto, abbiamo ritenuto di voler salvaguardare e tutelare in modo alcune categorie tra le più colpite. Le utenze non domestiche, quelle che trovate categorie 22-23-24, vedranno pertanto azzerata la Tari.

Sindaco Corso: un decreto ministeriale, in corso di approvazione, prevede, in base alla popolazione ed altri criteri, l'erogazione di un contributo che va proprio destinato a queste categorie. Quindi noi abbiamo utilizzato questo contributo statale in maniera totale (stimato in via presuntiva ed attendibile in 13.007 euro) per cercare di azzerare il tributo Tari per le 3 categorie sopra citate. Utilizziamo questi fondi del Ministero per agevolare delle categorie che hanno patito moltissimo il Covid 19 e che sono state chiuse per parecchie settimane. Ovviamente è un contributo che vale sulla Tari 2021 (qualora confermati le risorse ministeriale come detto in delibera). Se non avessimo colto questa possibilità, poi lo Stato non lo avrebbe riconosciuto, servirà una rendicontazione.

Belluco: il contributo 2020 dove è finito?

Sindaco Corso: è un altro meccanismo rispetto a questo. L'altro contributo era dentro il Fondone e quindi era erogato in modo facoltativo. Questo invece si tratta di risorse ministeriali assegnate esclusivamente per questa finalità.

Greggio: vi chiedo di aiutarmi a capire. Questi 13mila euro di contributo dovrebbero coprire grossomodo il mancato introito di quelle tre categorie? Partiamo dai 288 che sono la somma delle tariffe 2021, virtualmente sarebbero ridotti di 13.000 euro, quindi sarebbero 275, è corretto? Le altre categorie, che non sono oggetto di contributo, dovrebbero pagare 275 che sono più o meno equivalente ai 276 dell'anno scorso? Ed allora, da questo punto di vista perché c'è un aumento di quelle che sono le parti fisse e le parte variabili sulla TARI, tra le tariffe del 2019 e le tariffe che stiamo andando ad approvare per tutte le altre categorie?

Ing. Melato: sostanzialmente succede questo. Il PEF e la manovra tariffaria sono sicuramente due ambiti collegati, ma la manovra tariffaria non è collegata solo al piano finanziario.

Allora una volta che abbiamo definito il costo, 288, quello bisogna fatturare e su questo non vi è dubbio; poi sulla ripartizione agli utenti incidono almeno tre fattori.

Innanzitutto la banca dati è continuamente variabile. Faccio un esempio per capirci, che non riguarda Baone ma è per capirci: nel momento in cui faccio una tariffa tenendo conto delle utenze che sono attive, ma se poi dopo due mesi mi apre un supermercato per 3000 metri quadrati o viceversa mi chiude un supermercato di 3000 metri quadrati, è evidente che il gettito viene a variare in maniera importante, e quindi automaticamente questo dovrebbe determinare un aumento o diminuzione a seconda del caso della tariffa: se vado a ripartire su più metri quadri o meno metri quadri il costo al metro quadro, ovviamente, varia. Quindi la variazione di qualche piccolo punto percentuale risente sempre e comunque anche delle variazioni delle banche dati. Questo è sempre stato così. Questa non è una novità una: è un fatto tecnico consolidato da sempre. Secondo fattore è che la stessa ARERA riconosce l'aumento Istat dell'1,6% annuo: violerebbe le tariffe bloccate nel 2018. Per 4 anni sarebbe 6 per cento.

L'altro fattore ancora più impattante è il famigerato - uso questo termine perché effettivamente l'anno scorso non ci sono fatti mancare nulla - il famoso Decreto 116/2020, uscito a settembre in piena epoca Covid, che è entrato in vigore a gennaio di quest'anno, che dice due cose abbastanza impattanti sulla tariffa.

Dice che intanto le aziende possono decidere di convertire il rifiuto speciale in urbano, mentre prima si parlava di rifiuto speciale assimilato ed urbano solo nelle quantità previste dai regolamenti comunali. Oggi tutto quello che fa l'azienda può essere ed è per definizione assimilato, e quindi urbano.

Seconda cosa: le aziende possono decidere di uscire dal servizio pubblico, quindi escono dalla banca dati. Stanno uscendo interpretazioni sul fatto se per esempio in questo caso si continui a pagare comunque la quota fissa e, poi, si paghi una quota variabile. E' tutto un work in progress: quella che ci verrà comunque applicata è quota fissa, perché la quota fissa della tariffa risponde alla logica della quota fissa del servizio, che quindi anche se tu non conferisci rifiuto comunque devi sostenere e quindi la quota fissa va pagata.

In più come ultimo elemento del Decreto 116 e già in vigore da quest'anno - anche qui con diverse interpretazioni in corso - è la famigerata categoria dei capannoni industriali. Probabilmente qua da voi impatta poco, però il capannone industriale esce dall'imponibile TARI e quindi anche questi escono dalla banca dati e quindi vuol dire che tutto quel gettito che c'era deve essere caricato sugli altri utenti. Ci sono dei comuni in cui le zone industriali sono particolarmente impattanti, dove questo decreto può determinare degli aumenti di tariffa importantissimi, perché se voi pensate a comuni dove ci sono più aziende che case e metà di queste aziende escono dal servizio pubblico, in un modo o nell'altro capite che centinaia di migliaia di gettito vanno ribaltate sulle tariffe gli utenti privati con saldi enormi.

Quindi il ragionamento sulla tariffa è legato, per concludere, al piano finanziario ma non solo a quello. E comunque la regola ARERA disciplina il PEF, non le tariffe, la tariffa dato il PEF la fai. Quindi ARERA non entra nel merito di come si va a modellare la tariffa, per questo è competenza del consiglio comunale di come ripartire quel costo, se agevolare le famiglie o agevolare le aziende.

Vige comunque sempre la regola per cui alla fine dell'anno si fa una verifica in contraddittorio con il Comune sull'effettivo gettito maturato, perché è matematicamente impossibile che a fine anno dimostreremo di aver fatturato 288: è matematicamente impossibile! Sicuramente troveremo un euro in meno od un euro in più. Non lo so, ma sicuramente non quel numero lì, perché la banca dati è continuamente variabile, perché ogni giorno utenti aprono e chiudono, quindi è normale che sia così. Ma è anche normale che, quando arriviamo alla fine dell'anno, ci sia un contraddittorio e si dice: guarda ho fatturato - dico numeri a caso per fare un esempio - ho fatturato 292 mila: è chiaro che la differenza va recuperata come conguaglio sulle tariffe, per eccesso o per difetto.

Non so se vi ricordate, ma noi per la nostra storia di prima che non ripeto, quando siamo entrati in servizio abbiamo istituito un conto corrente dedicato ad ogni Comune, proprio per dare la massima trasparenza. Noi abbiamo un conto corrente, ovviamente intestato a noi, e dedicato al Comune di Baone dentro il quale entrano esclusivamente le bollette del comune e parallelamente escono le spese per coprire il costo del servizio. Questo conto corrente è a disposizione dell'Amministrazione Comunale con delle password che noi abbiamo fornito a tutti i Comuni, ovviamente e senza chiedere nessun tipo di permesso il Comune può entrare in remoto, entrare senza disporre ovviamente, può solo guardare. E mentre guarda può controllare esattamente tutta la movimentazione in entrata e in uscita dei soldi del Comune di Baone: questo anche per darvi la sempre più forte sensazione che ci sia da parte di Gestione Ambiente la massima trasparenza.

Sindaco Corso: ci sono altri interventi? Io volevo fare una considerazione molto breve: in questi giorni si sta parlando di rinvio fino a fine luglio su questa materia, voi sapete che siamo qui in Consiglio perché c'era un termine che era il 30 di giugno e si parla di un rinvio di un altro mese. Quindi se questo rinvio ci sarà, avremo anche l'opportunità, se è il caso, di ritornare in consiglio per aggiustare qualcosa che riteniamo di aggiustare. Però finché non è certo noi abbiamo preparato questo consiglio comunale soprattutto per questo motivo: per approvare il PEF e le tariffe.

Ringrazio davvero tanto l'ingegnere Melato per la sua esposizione sia del PEF che delle tariffe. Il risultato è molto chiaro, preciso ed anche trasparente. Quindi se non ci sono interventi metto ai voti il PEF TARI 2021.

VOTAZIONE: Favorevoli 9 – Contrari 0 – astenuti 3 (Papa, Greggio, Belluco)

VOTAZIONE su immediata eseguibilità: Favorevoli 9 – Contrari 0 – astenuti 3 (Papa, Greggio, Belluco)

